DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1988

relativa alle condizioni di importazione da paesi terzi di carni fresche per scopi diversi dal consumo umano

(89/18/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da paesi terzi [1], modificata da ultimo dalla direttiva 88/289/CEE [2], in particolare gli articoli 3 e 16,

considerando che l'importazione da paesi terzi di carni fresche destinate a scopi diversi dal consumo umano e in particolare per la produzione di alimenti per animali da compagnia può essere effettuata a condizioni differenti da quelle valide per le carni destinate al consumo umano, in particolare per quanto riguarda le garanzie richieste per la sanità pubblica;

considerando che è necessario stabilire dei provvedimenti affinché l'importazione di tali carni fresche sia soggetta a controlli per assicurare che vengano usate unicamente per gli scopi previsti;

considerando che la presente decisione si applica senza pregiudizio delle misure di sanità animale all'importazione di carni fresche nella Comunità stabilite altrove;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri che autorizzano l'importazione di carni fresche per scopi diversi dal consumo umano vigilano affinché, nel rispetto delle misure di sanità animale stabilite altrove, le autorizzazioni siano concesso soltanto a stabilimenti di trasformazione registrati per questo scopo dagli Stati membri. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri della registrazione e del nome e indirizzo del veterinario locale o dell'autorità competente.

Ai sensi della presente decisione si intende per stabilimento di trasformazione uno stabilimento che trasforma le carni fresche in prodotti differenti da quelli destinati all'alimentazione umana.

2. In ogni caso, l'autorizzazione può essere rilasciata soltanto a uno stabilimento di trasformazione registrato e sotto continuo controllo veterinario e delle autorità competenti, a condizione che sia fornita la garanzia che la materia prima sarà utilizzata esclusivamente per gli scopi previsti e che non lascerà lo stabilimento nello stato originario, salvo in caso di necessità, quando viene inviata ad un impianto per la distruzione delle carcasse animali, sotto controllo di un veterinario ufficiale o delle autorità competenti.

Devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni minime:

a) in caso di spedizione verso il territorio comunitario, la materia prima deve essere chiusa in contenitori sigillati. I cartoni, i contenitori e i documenti di accompagnamento devono recare la seguente dicitura chiara e leggibile: « non per consumo umano ». Sui contenitori e sui documenti di accompagnamento devono figurare il nome e l'indirizzo del destinatario come pure la natura del materiale;

b) dal luogo di arrivo in territorio comunitario, la materia prima deve essere trasportata con contenitori o mezzi di trasporto sigillati verso uno stabilimento di trasformazione registrato e sotto controllo permanente dell'autorità veterinaria o dell'autorità competente.

Tuttavia, in caso di necessità, la materia prima può essere inviata temporaneamente ad un deposito frigorifero registrato per tale scopo e posto sotto controllo permanente dell'autorità veterinaria o dell'autorità competente, purché siano rispettate le condizioni di cui sopra;

c) non appena la materia prima è giunta nel territorio dello Stato membro di destinazione e prima che essa venga inviata allo stabilimento di trasformazione registrato, si deve inviare senza indugi al veterinario ufficiale locale o all'autorità competente una notifica preventiva di spedizione;

d) durante il processo di fabbricazione, si devono registrare i quantitativi della materia prima per assicurare che questa sia usata effettivamente per gli scopi previsti.

Articolo 2

Le note a piè di pagina 1 e 2 dell'allegato alla decisione 89/15/CEE della Commissione [3] sono sostituiti dalle seguenti note a piè di pagina:

« [1] Le importazioni di bovini e di carni bovine destinate al consumo umano sono sospese a partire dal 1° gennaio 1989 ad eccezione dei bovini da riproduzione.

[1] GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
[2] GU n. L 124 del 18. 5. 1988, pag. 31.

[3] Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.

2. Le importazioni di bovini e di carni bovine destinate al consumo umano sono sospese a partire dal 1° gennaio 1989.

Articolo 3

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1989.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente